



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4

Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

tel. 0381/668032

e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento dei servizi di

**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, DI PULIZIA IN
GENERE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI**

BIENNIO 1 OTTOBRE 2018- 30 SETTEMBRE 2020

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale nonché lo svolgimento di servizi di supporto per la pulizia (lo spazzamento, la pulizia in genere nelle strade ed aree pubbliche, ecc.) e l'esecuzione di piccola manutenzione ordinaria del territorio e degli immobili comunali, così come da allegate Tabelle A, B e C, per il biennio 01.10.2018 - 30.09.2020.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni previste dal presente capitolato devono essere applicate e rispettate tutte le disposizioni e normative vigenti in materia, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione e quelle eventualmente promulgate nel corso della durata dell'appalto, per quanto applicabili.

Si precisa inoltre che il presente capitolato, nel corso della sua validità temporale, potrà essere modificato ed integrato sulla base delle eventuali nuove esigenze che l'Amministrazione Comunale intendesse avviare, con il consenso dell'appaltatore coinvolto, al fine di ottimizzare il servizio in relazione a principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta appaltatrice, mediante proprio personale, propri mezzi e propria organizzazione gestionale, dovrà provvedere alle sotto elencate prestazioni:

- rasatura periodica dei manti erbosi con frequenza almeno quindicinale nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio e comunque ogniqualvolta si renda opportuna, prestando massima attenzione agli irrigatori presenti nelle aree oggetto di manutenzione, per i quali verrete ritenuti responsabili in caso di danneggiamenti degli stessi, con obbligo di sostituzione;
- sistemazione e potatura della siepe interna alla Scuola Materna;
- taglio delle siepi e dei cespugli;
- sistemazione e potatura dei cespugli, con particolare attenzione e cura delle aree frequentate dai bambini (Via Ungaretti, Scuola Materna e Scuola Media);
- diserbo;
- manutenzione ordinaria delle fioriere;

Il servizio comprende:

- la raccolta dei rifiuti solidi urbani od altra tipologia di rifiuto presente nelle aree di intervento, che dovrà essere adeguatamente stoccata e smaltita dalla ditta affidataria.
- il taglio dell'erba in corrispondenza dei relativi marciapiedi adiacenti alle aree verdi.

Inoltre il servizio consta sinteticamente anche delle seguenti operazioni:

- 1) svuotamento dei cestini, rimozione dei rifiuti (compreso ingombranti, vetri, etc..) nei pressi dei cassonetti e delle campane e sostituzione dei sacchetti;
- 2) spazzamento manuale dei marciapiedi ed aree cittadine;
- 3) pulizia aree verdi e svuotamento cestini con cambio del sacco a carico dell' operatore economico;
- 4) spazzamento e raccolta delle foglie;
- 5) spalamento manuale neve e spargimento sale sui marciapiedi ed in prossimità degli edifici pubblici;
- 6) pulizia fossi e cigli stradali e delle caditoie;
- 7) diserbo stradale di carattere manuale- ordinario;
- 8) raccolta delle siringhe e rimozione escrementi animali;
- 9) lavori di facchinaggio interni;
- 10) servizi vari di piccola manutenzione sul territorio comunale e sugli immobili comunali.

L'organizzazione del servizio è a carico della ditta affidataria che dovrà stabilire la programmazione degli interventi da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il programma generale e/o le sue variazioni potranno essere inviate a mezzo fax o posta elettronica.

Le sopradescritte operazioni dovranno essere eseguite con materiali e mezzi d'opera di proprietà della Ditta appaltatrice; i materiali di risulta derivanti dalle potature e dagli sfalci dovranno essere immediatamente smaltiti nell'osservanza delle normative vigenti, a cura della Ditta stessa.

La Ditta appaltatrice dovrà segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi anomalia riscontrata.

Con cadenza settimanale la ditta appaltatrice dovrà consegnare al COMUNE DI CILAVEGNA, tramite operatore delegato, la scheda della attività giornaliere ove verranno specificate le vie di intervento e le attività svolte.

Art. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO

La ditta affidataria svolgerà il suddetto servizio, nelle zone di competenza, su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì durante la mattinata, con presenza pomeridiana al martedì ed al giovedì, garantendo un numero costante di 3 operatori. Per alcune lavorazioni in aree particolari (ad es. asilo nido, scuola materna, ecc.) potrà essere effettuata una pianificazione con interventi il sabato mattina senza alcun incremento dell'importo previsto per il servizio. In caso di festività infrasettimanali la ditta dovrà intensificare gli interventi in modo da assicurare almeno lo svuotamento dei cestini.

Art. 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto non potrà, per nessun motivo, essere sospeso o abbandonato.

In caso di modifica del programma per cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta affidataria, l'appaltatore è tenuto ad avvisare l'ente appaltante.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionati ai sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice quali, ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala distribuzione de carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. etc.

Art.6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

La ditta si impegna ad eseguire tutti i suddetti lavori nonché per il corretto assolvimento del servizio, secondo i criteri sopra descritti, con mezzi propri, debitamente assicurati. L'appaltatore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività. L'appaltatore si obbliga ad osservare, durante l'utilizzo dei mezzi, le norme previste dal codice della strada, assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle stesse e rispondendo personalmente di tutte le eventuali infrazioni alle leggi vigenti. Il COMUNE DI CILAVEGNA tramite i propri incaricati, potrà effettuare di volta in volta sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori. Nel caso in cui il COMUNE DI CILAVEGNA riscontrasse delle inadempienze da parte della ditta e dovesse provvedere in proprio all'esecuzione delle operazioni oggetto del presente contratto, gli oneri di tali interventi saranno addebitati alla ditta stessa. Possono essere previsti anche sopralluoghi congiunti in contraddittorio con un rappresentante dell'appaltatore. Nel caso poi di gravi inadempienze, il COMUNE DI CILAVEGNA si riserva la facoltà di sciogliere il contratto, tramite invio di lettera raccomandata A/R, senza che alla controparte sia dovuto alcun indennizzo. La ditta dovrà comunicare, preventivamente al COMUNE DI CILAVEGNA l'elenco del proprio personale utilizzato nei suddetti lavori; il COMUNE DI CILAVEGNA si riserva di comunicare gli estremi, del presente contratto di appalto, agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S. ecc.) onde porli in grado di

esercitare ogni controllo di loro competenza.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, obbligatoriamente, prevedere che per tutta la durata dell'appalto, sia funzionante una propria sede operativa ubicata nella Provincia di Pavia, qualora questa non sia già stata istituita, posta ad una distanza che consenta di intervenire entro il tempo massimo di un'ora della richiesta di intervento.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

La Ditta affidataria è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi del servizio assunto, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio totale rischio.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa, inerente e conseguente all'esecuzione di tutto quanto è oggetto dell'appalto. Ferme restando le Assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare a proprie spese una polizza assicurativa RCT che garantisca il risarcimento per i danni eventualmente provocati a terzi dai servizi forniti e ne tenga completamente indenne la Committente; nonché garantisca il risarcimento di ogni danno subito dalla Committente stessa e/o dai suoi dipendenti o collaboratori, per l'intera durata delle forniture oggetto del presente capitolato. Le condizioni di detta polizza RCT dovranno essere esaminate e approvate dall'Appaltatore. Per tutte le dotazioni e attrezzature utilizzate, la Committente declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o atti vandalici, che rimarrà a carico della ditta proprietaria. Fermo restando tutto quanto sopra indicato, la Ditta Aggiudicataria esonera espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato rispondendo civilmente anche oltre gli importi massimi di copertura assicurativa. L'Appaltatore manleverà inoltre la Stazione Appaltante da qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio. La ditta sarà direttamente responsabile della qualità del servizio verso il COMUNE DI CILAVEGNA e sarà sua cura, ogni qualvolta sorgano eventuali problemi per il corretto svolgimento del servizio stesso, segnalare tempestivamente al personale responsabile del COMUNE DI CILAVEGNA l'accaduto. Qualora il servizio non possa essere svolto per cause non dipendenti dalla ditta, quali scioperi, festività, condizioni meteorologiche particolari, la stessa provvederà ad informare il COMUNE DI CILAVEGNA, comunicando nello stesso tempo la data del recupero del servizio.

Art.8 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati durante lo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto o rivalsa o a compensi da parte del Comune.

A tal fine la Ditta dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi (RCT), per eventuali danni a persone o cose, provocati durante l'espletamento del servizio, anche per comportamenti omissivi del proprio personale (RCO), per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale è perciò tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, che venissero provocati dalla Ditta affidataria del servizio nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La ditta si impegna al rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, e degli adempimenti previsti, predisponendo idoneo piano di sicurezza, trasmettendo al COMUNE DI CILAVEGNA copia della

propria valutazione dei rischi e conservando in cantiere tutta la documentazione di Legge necessaria per gli eventuali controlli degli ufficiali competenti. La ditta, inoltre, si impegna a dotare il proprio personale: di apposito abbigliamento consono alle vigenti direttive di Legge (preferibilmente di colore arancio ad alta visibilità) in base alla norma EN 475, riferita ai dispositivi di protezione individuale (DPI); di scarpe antinfortunistiche; di idonei guanti; nonché di tutto quanto previsto dalle normative di

La ditta appaltatrice è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.L.vo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio del Committente, verranno sospesi i lavori (che potranno riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà imputabile all'appaltatore. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 13 del Capitolato. La ditta appaltatrice dovrà presentare all'atto della sottoscrizione del contratto il piano di sicurezza relativo ai servizi oggetto dell'appalto. Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio del Committente, sarà applicata una penale di Euro 300,00.

Art. 10 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento ha durata dal 01.10.2018 e fino al 30.09.2020. Alla scadenza, il contratto avrà termine ad ogni effetto.

Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore costituirà in uno dei modi previsti dalla legge, una cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo contrattuale e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora la Stazione Appaltante non si ritenga sufficientemente cautelata dal deposito effettuato, potrà a suo insindacabile giudizio chiedere all'Aggiudicatario, nella lettera di invito a presentarsi per la firma del contratto, un aumento del deposito stesso, nella misura che riterrà congrua per garantire la piena esecuzione.

Art. 12 - IMPORTI E PAGAMENTI

L'importo a corpo a base d'asta, per i servizi oggetto del presente capitolato per la durata contrattuale di anni 2 (due), sarà pari a € 148.400,00.= + IVA (22%) di cui €. 4.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (importo annuo € 74.200,00.= di cui € 2.200,00.= per oneri per la sicurezza).

Il contratto a corpo e' da intendersi limitato alla cifra di aggiudicazione. Pertanto non saranno riconosciute all'appaltatore somme aggiuntive eventualmente fatturate. L'Appaltatore si assumerà la responsabilità di eventuali prestazioni effettuate al di fuori dell'oggetto dell'appalto, per le quali il COMUNE DI CILAVEGNA non provvederà al pagamento. Per contro, in seguito alla contabilità mensile, il COMUNE DI CILAVEGNA decurerà dalla fatturazione le eventuali prestazioni non effettuate. L'Impresa resta obbligata, senza limiti di tempo e quindi anche quando si sia scaduta la validità del presente contratto, a provvedere a sue cure e spese - nel più breve tempo possibile - al risarcimento di eventuali danni a suo carico di cui solo in seguito si venisse a conoscenza, evitando molestie al COMUNE DI CILAVEGNA e tenendola comunque sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei suoi confronti. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, il COMUNE DI CILAVEGNA si riserva di provvedere direttamente - e secondo una propria stima - alla liquidazione dei danni, con addebito degli stessi alla Ditta, maggiorati delle spese sostenute.

Il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria sarà corrisposto in rate posticipate, previa presentazione di regolari fatture, accertata la regolarità del servizio svolto.

Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria previa presentazione, da parte di quest'ultima, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi associativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Con tale corrispettivo, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per i servizi di cui trattasi, connessi e conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta.

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e non sarà soggetto a revisione.

Art. 13 - FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'Appaltatore ed accertate in via d'ufficio. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto. Tale potere verrà esercitato con l'incameramento parziale o totale, se la cauzione è costituita in numerario, oppure con la vendita a mezzo di agenti di cambio, se è costituita in titoli. L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 14 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La ditta emetterà stati d'avanzamento lavori (SAL) mensili a cui corrisponderanno, dopo il relativo visto del Responsabile area tecnica del COMUNE DI CILAVEGNA le relative fatture che verranno liquidate dal COMUNE DI CILAVEGNA entro 60 gg fine mese data fattura. Il corrispettivo di cui sopra comprende ogni e qualsiasi onere derivante alla ditta per l'esecuzione dei servizi. La contabilità dei servizi verrà redatta in base ai rimessi delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti in contraddittorio e controfirmati dal COMUNE e dall'Impresa, con frequenza mensile.

Art.15 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

La sorveglianza, il controllo delle attività del concessionario ed il rispetto delle norme del presente capitolato sono demandate al Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." del Comune di Cilavegna.

L'Amministrazione Comunale può effettuare in ogni momento, e senza preavviso, controllo ed ispezioni per accertare il regolare espletamento del servizio.

La ditta affidataria è tenuta a designare un responsabile dei rapporti con l'Amministrazione Comunale, il quale dovrà essere sempre reperibile ed a disposizione dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi comunicazione.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal suddetto Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore

Art.16 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato alla Ditta affidataria la cessione, anche temporanea o parziale, del servizio in oggetto.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Fermo restando le responsabilità a carico dell'Appaltatore, la concessione in subappalto di parte del servizio in oggetto potrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Art. 105 dea D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore è soggetto agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante procederà alla revoca del contratto nei seguenti casi:

- gravissime e continue violazioni da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali non regolate in seguito a diffida;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore dei servizi oggetto del Capitolato;
- quando l'Appaltatore avesse ceduto obblighi relativi al contratto;
- quando l'Appaltatore venisse dichiarato fallito.

Nei casi sopra espressi l'Appaltatore avrà diritto al pagamento soltanto dei servizi eseguiti regolarmente applicando automaticamente quanto previsto all'art. "Facoltà della Stazione Appaltante di disporre della cauzione". Resta comunque la facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei servizi eseguiti.

Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, contrattuali (nazionali e provinciali), l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale. L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione Comunale al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (mancata esecuzione rilevata più di tre volte – mancata attestazione di regolare esecuzione);
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio oggetto della presente gara;
- comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolgerà il servizio;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;
- utilizzo di personale non in regola con la normativa previdenziale, assistenziale assicurativa;
- utilizzo di materiale non conforme alla normativa CEE o non conforme alle norme di cui al Decreto Legislativo 626/1996;
- in caso di cessione del contratto.

Resta inteso, inoltre che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 codice civile le parti convengono espressamente che viene fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art.19 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DI SERVIZIO

I quantitativi dei servizi si intendono presunti e potranno variare in più e in meno, senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere prezzi diversi da quelli definiti nell'ambito della gara.

Art.20 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE ED ACCIDENTALI

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti ed indiretti che possano subire per cause di forza maggiore - intesa questa nel senso più lato - le forniture, le prestazioni di servizio, o nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione o per causa dei servizi, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

Art.21 - GARANZIA

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio per tutto il periodo concordato dal contratto d'appalto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, calamità naturali, cambiamenti normativi e/o revoche di autorizzazioni.

Art.22 - PRESCRIZIONE SULLA MANODOPERA E OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi ed i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Impresa deve inoltre assicurare, nei confronti dei lavoratori, l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in favore dei lavoratori "Legge 300/70", del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente, nonché ogni altra disposizione in materia di garanzia dei diritti dei lavoratori.

L'Impresa è tenuta ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

L'Impresa è tenuta inoltre a rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ad ogni contratto collettivo applicabile nella località, e per la categoria, che venga successivamente stipulato e a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

E' pertanto obbligo dell'Impresa, anche se non aderente a organizzazioni sindacali o se abbia receduto da esse, corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

In caso di inosservanza di detti obblighi sarà facoltà del Comune chiedere l'immediata risoluzione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni.

Art.23 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato ed in quanto ad esso non contraddicano, si applicheranno le disposizioni di Legge in vigore.

Art.24 - MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO

Sotto l'espressione generica "materiali ed attrezzature" citata in Capitolato, si intendono compresi: gli automezzi, i veicoli e tutto quanto impiegato per le operazioni previste nel presente contratto. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si suggerisce l'impiego di mezzi idonei anche per lo spostamento degli addetti lungo le strade e le aree delle zone oggetto di intervento. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc... dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati, ecc.. sono a carico dell'Impresa. Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi per le necessarie riparazioni. Tutti i materiali dovranno essere mantenuti in stato di decoroso ed in perfetto funzionamento; qualora qualsiasi materiale venisse riscontrato inservibile, l'Azienda ne ordinerà la sostituzione e l'Impresa dovrà provvedere entro il termine assegnato.

Art. 25 - PENALITA'

Qualora la Ditta affidataria non adempia alle obbligazioni contrattuali, verrà applicata una penalità

non inferiore a €. 150,00.=, che in relazione alla gravità dell'inadempienza, sarà valutata dal Funzionario preposto e potrà essere elevata sino a € 300,00.=

L'applicazione della penale avverrà mediante contestazione scritta e motivata, che il Comune rivolgerà alla Ditta affidataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di quindici giorni, la Ditta potrà far pervenire le proprie deduzioni sulle quali giudicherà, inappellabilmente, il Dirigente preposto.

In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno il pagamento di doppia penale.

Le penali verranno trattenute sul primo pagamento susseguente all'evento, a favore dell'Ente appaltante.

Il reiterarsi di gravi violazioni comporterà lo scioglimento del contratto, che il Comune potrà richiedere in conformità alle norme vigenti.

La violazione degli impegni assunti dall'Appaltatore con la stipula del presente contratto, accertata ad insindacabile giudizio della committenza, verrà sanzionata con l'applicazione delle seguenti penalità:

1. Il mancato intervento a seguito di segnalazione scritta (fax) di urgenti o improcrastinabili operazioni di pulizia regolate dal presente capitolato, entro le 24 ore successive alla suddetta comunicazione sarà automaticamente applicata la penalità di 500,00 € oltre a quanto già previsto dal precedente Art.7 ;

2. Sarà comunque penalizzato l'evidenza di un mancato intervento o di grave negligenza nelle zone oggetto del contratto con l'applicazione di 300,00€ di penalità oltre a quanto già previsto dal precedente Art.7;

3. La ditta, in caso di mancato o ritardato pronto intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido ed a sua totale discrezione, all'esecuzione dello stesso.

4. Per le seguenti mancanze verrà applicata la relativa penale il cui importo verrà detratto direttamente sulle rate di avanzamento dei lavori:

a) Uso di vestiario indecoroso: Euro 50,00/d.

b) Mancata consegna della scheda della attività per ogni settimana di lavoro (centocinquantamila) € 150,00.

In caso di ripetute inadempienze, il COMUNE DI CILAVEGNA si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto e/o all'esecuzione d'ufficio del medesimo, utilizzando altra Ditta, con rivalsa dei danni subiti. L'applicazione delle penali di cui alla presente Sezione non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi

Art.26 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto e per tutta la sua durata, la Ditta affidataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di Cilavegna.

Art. 27 - RECESSO

Il Comune ha diritto, nei casi di:

- a. Giusta causa;
- b. Mutamenti di carattere organizzativo;
- c. Reiterati inadempimenti dell'Azienda, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal rapporto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 giorni solari, da comunicarsi all'Azienda con lettera raccomandata a/r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Azienda dovrà cessare tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Azienda ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state adempiute correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art.28 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'affidatario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le disposizioni, le leggi, i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà inoltre depositare presso l'Ente appaltante, copia del documento di valutazione dei rischi previsto dalle normative vigenti in materia e procedere ove necessario per il rispetto della normativa antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'adeguamento dei mezzi, macchine e dispositivi di protezione e formazione del personale.

Per quanto non previsto si richiamano le norme vigenti in materia ed in particolare la disciplina del Codice Civile.

Art.29 - CONTROVERSIE

Per ogni disputa, controversia o pretesa derivanti da o in relazione al presente Capitolato d'Appalto, compreso quanto in connessione all'esecuzione, interpretazione o adempimento del presente Capitolato d'Appalto o al suo inadempimento, risoluzione o validità, e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti l'unico Foro competente è quello di Pavia.

Art.30 - NORME INTEGRATIVE

Nel corso dell'appalto, il Comune potrà disporre l'introduzione di norme integrative a quelle qui contenute, al fine di poter soddisfare particolari esigenze del servizio non previste.

Dette norme integrative non potranno comportare un aggiornamento del corrispettivo

Art. 31 - SPESE A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti al contratto, nessuna esclusa ed ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Art.32 - REGISTRAZIONE

Il contratto sarà sottoposto a registrazione e le spese derivanti dalla stipula dell'atto medesimo saranno a carico dell'Appaltatore. Tutti gli oneri tributari, presenti o futuri di qualsiasi natura, sono a carico dell'Appaltatore.

Sono parti integranti del presente capitolato gli allegati : Tabella "A, B e C".

Cilavegna (PV) 10/09/2018

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA, PATRIMONIO E LL. PP.
Arch. Renato Lavezzi***